

*SCHEMA DI CONTRATTO***SERVIZIO TRIENNALE DI CONSULENZA DEL LAVORO, ELABORAZIONE BUSTE PAGA ED ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI, FISCALI E CONTABILI CONSEGUENTI -
GARA 4/2018**

CIG: 7493938146

L'anno [•] ([•]), il giorno [•] del mese di [•],
tra la società **Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.** (capitale sociale € 10.300.000,00, iscritta al Registro Imprese di Trieste, REA n°127257, C.F. e P. IVA n. 01133800324), con sede legale in Trieste, Scala dei Cappuccini n. 1, rappresentata dal [•], nato a [•], il [•], [•], domiciliato presso la sede legale della società che rappresenta, il quale interviene nel presente atto, in nome, per conto e nell'interesse della stessa, nella sua qualità di [•], giusta delega Repertorio n. [•] Raccolta n. [•] di data [•] del Notaio [•], iscritto presso il Collegio Notarile di [•]; nel contesto dell'atto sarà chiamata per brevità anche "FVGS";
ed il signor [•] nato a [•] ([•]) il [•] (C.F. [•]), residente a [•] in via [•] (*oppure, domiciliato per la carica presso [•]*) n. [•], il quale dichiara di agire in nome e per conto di [•], in qualità di [•] (*rappresentante legale/procuratore speciale*), con sede a [•] ([•]) in via [•] n. [•], C.F. [•] - P.I.V.A [•] (*inserire eventualmente o acquisire agli atti la posizione INPS [•], la posizione INAIL [•]*), quale risulta dalla visura [•] (*della C.C.I.A.A. di [•] in data [•]*), **depositata** agli atti società prot. n. [•], di seguito denominato "Operatore Economico",
entrambi, nel seguito, denominati congiuntamente anche "Parti".

Premesso che:

- La Società FVG Strade S.p.A., con provvedimento n. 0001254, dd. 28.05.2018, ha approvato la determinazione a contrarre ed avviato la procedura aperta

rubricata sub. GARA 4/2018, avente ad oggetto il “*Servizio triennale di consulenza del lavoro, elaborazione buste paga ed adempimenti previdenziali, fiscali e contabili conseguenti*”, relativi al personale della società FVG Strade S.P.A.;

- in base alle risultanze della gara predetta, riportate negli appositi verbali, con provvedimento n. [●] del [●], pubblicato nel sito internet aziendale, nella sezione “*Amministrazione Trasparente*”, è stata disposta l’aggiudicazione a favore di [●] per l’importo di € [●] (euro [●]) oltre IVA;

- la Società FVG Strade S.p.A. ha adottato il provvedimento prot.n°[●] dd. [●] ai sensi dell’art. 29, co. 1, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., procedendo alla contestuale pubblicazione degli stessi nella sezione “*Amministrazione Trasparente*” del proprio profilo committente ed alla comunicazione, a mezzo PEC, ai concorrenti;

- la Società FVG Strade S.p.A. con dispositivo prot.n°[●] dd. [●] ha adottato il provvedimento di aggiudicazione dell’appalto in oggetto;

- la Società FVG Strade S.p.A., con provvedimento prot.n°[●] del [●] ha dichiarato efficace l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto;

- il Capitolato Speciale d’Appalto (di seguito indicato più brevemente “*CSA*”) e l’offerta presentata dall’Operatore Economico riportano le condizioni del servizio e sono da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente contratto.;

- in data [●] è decorso il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1. Premesse

1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Articolo 2. Oggetto

1. FVGS, come sopra rappresentata, affida all'Operatore Economico che, per il tramite del proprio legale rappresentante, accetta lo svolgimento del servizio di consulenza del lavoro, elaborazione delle buste paga ed i conseguenti adempimenti previdenziali e fiscali in favore del personale di FVGS, nonché gli eventuali servizi aggiuntivi di consulenza ed assistenza all'Ufficio Risorse Umane della stessa, relativamente alla gestione economica del personale aziendale, come dettagliatamente descritto nel CSA, allegato sub [●] al presente atto, sulla base dell'offerta tecnica ed economica allegate sub [●] e sub [●], parti integranti e sostanziali al presente atto.

2. In modo specifico, l'Operatore Economico si obbliga a garantire il rispetto del CSA e di tutti gli adempimenti normativi e regolamentari derivanti dall'applicazione del contratto di settore C.C.N.L. ANAS, con particolare riferimento all'elaborazione delle buste paga, alla predisposizione ed all'invio dei modelli mensili ed annuali previsti dalla normativa contributiva e fiscale vigente, all'elaborazione di tutti i prospetti riepilogativi e report ritenuti necessari alla gestione del costo del lavoro o richiesti dalla Direzione Centrale competente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

3. L'Operatore Economico dovrà costantemente coordinarsi con l'ufficio Risorse Umane di FVGS.

4. L'Operatore Economico dovrà operare sul software in tecnologia web di gestione presenze attualmente in uso presso FVGS, ora GESTIONALE INAZ PAGHE oppure altro di eventuale futura acquisizione, al quale accederà attraverso credenziali di autenticazione assegnate da FVGS, con oneri a proprio carico dell'adeguata formazione all'uso di tale software.

5. L'Operatore Economico si uniformerà nell'espletamento dell'incarico alle eventuali direttive e prescrizioni, ulteriori rispetto al presente contratto, disposte da FVGS e si impegna ad ottemperare a tutte le richieste di informativa o di dati in relazione al completo espletamento dell'incarico.

6. FVGS si obbliga a fornire all'Operatore Economico tutti i dati e le informazioni necessarie per l'espletamento delle attività oggetto del presente contratto.

7. Oltre alla presenza mensile obbligatoria di assistenza e supporto presso la sede legale, per tutta la durata contrattuale, l'Operatore Economico ha offerto in sede di gara n. [•] di ulteriori giornate di presenza mensili, tutte ricomprese all'interno del corrispettivo indicato nel successivo articolo 4 .

Articolo 3. Durata

1. Il presente contratto ha durata triennale decorrente dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna del servizio.

2. FVGS si riserva la facoltà, alla scadenza del periodo di cui al precedente comma, di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per un ulteriore triennio, previa comunicazione scritta all'Operatore Economico inviata all'indirizzo PEC [•] da effettuarsi con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni.

3. FVGS si riserva, comunque, la facoltà di prorogare il contratto, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente entro il termine massimo di 6 (sei) mesi, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice, previo avviso da comunicarsi per iscritto all'Operatore Economico almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza del termine di durata contrattuale. In tal caso, l'Operatore Economico si obbliga ad accettare tale eventuale proroga alle condizioni del contratto, nessuna esclusa.

Articolo 4. Corrispettivo e modalità di pagamento

1. FVGS pagherà, per il pieno e perfetto adempimento del presente contratto, all'Operatore Economico, che accetta, il corrispettivo di € [●], oltre I.V.A. nella misura di legge, corrispondente alla percentuale di ribasso del [●], offerto dall'Operatore Economico in sede di gara.

2. Il corrispettivo indicato nel precedente comma 1, si intende comprensivo di qualsiasi contributo previdenziale e di tutti gli oneri sostenuti dall'Operatore Economico per l'espletamento del servizio, incluse tutte le spese di trasferta; IVA esclusa.

3. Il corrispettivo su indicato sarà liquidato con cadenza trimestrale previa autorizzazione del Responsabile del unico procedimento sulla conformità del servizio reso.

4. Le varianti, nell'esclusivo interesse di FVGS, possono essere introdotte e autorizzate solo nei casi e modalità stabiliti dall'art. 106 comma primo, lettere b), c) e d) e commi 7, 8 e 14, del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.

Articolo 5. Tracciabilità dei pagamenti

1. L'Operatore Economico dichiara di essere informato in ordine alle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e s.m.i. (*"Piano Straordinario contro le Mafie"*); di assumere e di impegnarsi a far rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ivi previsti (come declinati dall'ANAC con determinazione dd. 04.07.2011 n. 4, aggiornata con delibera n. 556 del 31.05.2017). Dichiara, altresì, di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

2. L'Operatore Economico si impegna, inoltre, a trasmettere al Responsabile Unico del Procedimento, con nota sottoscritta dal proprio legale rappresentante o da un soggetto munito di apposita procura, copia di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera degli Operatori Economici a qualsiasi titolo interessati all'esecuzione dell'appalto. La comunicazione potrà avvenire anche per estratto mediante l'invio della singola clausola di tracciabilità e idonea evidenza dell'avvenuta sottoscrizione oppure mediante l'invio di dichiarazioni sostitutive, con le quali le parti danno dettagliatamente atto, nelle forme di rito, dell'avvenuta assunzione degli obblighi di tracciabilità.

3. L'Operatore Economico si impegna, infine, a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia competente, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

4. In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 1 della Legge 136/10 i pagamenti derivanti dal presente contratto saranno effettuati mediante bonifici bancari intestati all'Operatore Economico [●] con sede in [●] C.F. e P. I.V.A. [●] Iscritto al Registro Imprese di [●] REA n [●] ed esigibili presso i sotto indicati conti correnti dedicati:

➤ [●] Agenzia di [●] codice IBAN [●];

➤ [●] Agenzia di [●] codice IBAN [●];

5. Le persone delegate ad operare sul conto corrente sopraindicato sono:

➤ [●] nato a [●] il [●] C.F. [●] residente a [●] in Via [●];

➤ [●] nato a [●] il [●] C.F. [●] residente a [●] in Via [●];

6. Ogni richiesta di variazione del conto corrente dedicato deve essere

tempestivamente trasmessa, con nota scritta, al Responsabile Unico del Procedimento che procederà all'acquisizione agli atti e ad informare gli uffici competenti.

7. Si rappresenta che a seguito della modifica intervenuta con l'art. 1 del D.L. n. 50 del 24/04/2017 dal 01/07/2017 è stata estesa l'applicazione del meccanismo dello *SPLIT PAYMENT (Scissione dei pagamenti)* anche alle società partecipate dalle Regioni. Per poter adempiere correttamente e nei termini alla normativa, tutte le fatture emesse a codesta Stazione Appaltante dovranno riportare la dicitura "*Split Payment art. 17-ter DPR 633/72*" evidenziando, dopo il totale fattura, l'importo dell'I.V.A. che verrà detratta dal totale fattura e liquidata direttamente all'Erario e l'imponibile che verrà invece pagato all'operatore economico (totale dovuto).

8. FVGS prima di effettuare un pagamento superiore a € 5.000,00 (cinquemila/00) verificherà se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo almeno pari a tale importo. In caso affermativo, FVGS non potrà procedere al pagamento e dovrà segnalare la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio ai fini dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

9. Il pagamento dei corrispettivi per le prestazioni oggetto del contratto sarà subordinato dall'acquisizione del D.U.R.C.

Articolo 6. Deposito cauzionale

1. A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali viene costituita una garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria (oppure, garanzia bancaria) n. [•] del [•] rilasciata dalla [•] (indicare compagnia o

banca) a beneficio di FVGS S.p.A. per un ammontare di € [●] ([●]), valida per tutta la durata del presente rapporto contrattuale. La cauzione deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, nel rispetto della disciplina di cui all'articolo 103, del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.

2. L'Operatore Economico ha l'obbligo di reintegrare l'ammontare garantito dalla garanzia in caso di escussione totale o parziale da parte di FVGS durante il periodo di validità della stessa.

3. La prestazione della garanzia, ai sensi del presente articolo, non limita l'obbligo dell'Operatore Economico di provvedere all'integrale risarcimento dei danni, ove gli stessi siano di valore superiore all'importo garantito.

Articolo 7. Penali

1. L'Operatore Economico è responsabile del corretto espletamento di ogni prestazione richiesta nel CSA. Di conseguenza lo stesso garantisce la totale copertura di eventuali danni arrecati direttamente o indirettamente a FVGS che derivino dalla mancata, inadeguata o ritardata effettuazione degli adempimenti previsti, senza diritto ad alcuna rivalsa.

2. In caso di mancanza e/o ritardo nell'adempimento delle obbligazioni contrattuali previste nel CSA, ove tale inadempienza non comporti la risoluzione ai sensi del successivo art. 13, FVGS, accertata la stessa, comunicherà all'Operatore Economico tramite PEC l'applicazione, a far data dal giorno successivo a quello in cui l'Operatore Economico ha ricevuto la comunicazione, delle penali, da corrispondere sul conto bancario indicato nella comunicazione stessa, come di

seguito indicate:

- a. ritardata consegna delle elaborazioni statistiche relative alle prestazioni accessorie di cui all'art. 1, punto II del CSA: **€20,00 (venti/00) per ogni giorno di ritardo;**
 - b. mancato rispetto del termine per gli adempimenti relativi alla prestazione principale di cui all'art. 1, punto I del CSA: **€100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo;**
 - c. errata o incompleta elaborazione della busta paga: **€20,00 (venti/00) per ogni errore rilevato;**
 - d. ritardata consegna delle elaborazioni, comunicazioni e/o trasmissione telematica di denunce e adempimenti vari connessi al servizio da erogarsi: **€ 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo;**
 - e. mancata o ritardata assistenza e supporto in merito a richieste formulate: **€20,00 (venti/00) per ogni giorno di ritardo nel riscontro.**
3. Alla contestazione della inadempienza l'Operatore Economico ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della nota di addebito trasmessa via PEC.
 4. Qualora, a seguito della contestazione da parte di FVGS, l'Operatore Economico dimostri che il ritardo non è imputabile allo stesso, la relativa penale potrà essere disapplicata.
 5. In caso di recidiva per la medesima infrazione la penalità è raddoppiata.
 6. FVGS procederà al recupero della penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dall'Operatore Economico.
 7. FVGS si riserva di richiedere, oltre alla penale di cui ai precedenti commi, il risarcimento dei danni per le maggiori spese che si saranno sostenute a causa dei

ritardi imputabili all'Operatore Economico nell'esecuzione del servizio.

8. Nelle more dell'adozione del Decreto del MIT, su proposta dell'ANAC, delle *"Linee guida concernenti le modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione dei contratti relativi a servizi o forniture"* di cui all'art. 111 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.

9. FVGS si riserva la facoltà di effettuare l'attività di verifica di conformità, al fine di certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite in conformità e nel rispetto delle condizioni, delle modalità, dei termini e delle prescrizioni dell'appalto in oggetto.

Articolo 8. Garanzia assicurativa

1. A copertura dei rischi professionali derivanti dall'esecuzione del presente atto l'Operatore Economico ha presentato idonea polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi (RCT), mediante polizza [●], con un massimale non inferiore ad € 500.000,00 (cinquecentomila/00) per danni arrecati a terzi, compresa FVGS, in conseguenza di fatti che possano verificarsi in relazione all'attività svolta, in dipendenza del presente contratto, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata, nonché responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO) per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all'attività svolta, inclusi soci lavoratori, prestatori d'opera parasubordinati, e comunque tutte le persone per le quali sussista l'obbligo di assicurazione obbligatoria INAIL, dipendenti e non, delle quali l'Operatore Economico si avvalga, in relazione a tutte le operazioni ed attività connesse al presente contratto e per tutta la durata dello stesso.

Articolo 9. Cessione del contratto

1. È vietata la cessione del presente contratto, ai sensi del primo comma

dell'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.; ne consegue che l'Operatore Economico non potrà cedere a terzi, ad alcun titolo, il presente contratto né i diritti dallo stesso nascenti.

2. Ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., la cessione di crediti vantati nei confronti della Stazione Appaltante a titolo di corrispettivo di appalto può essere effettuata dall'appaltatore a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata alla Stazione Appaltante mediante raccomandata a. r. La cessione del credito da corrispettivo di appalto è efficace ed opponibile alla Stazione Appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi alla Ditta cedente e al cessionario entro quindici giorni dalla notifica mediante raccomandata a. r. In ogni caso, la Stazione Appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili alla Ditta cedente in base al presente contratto di appalto. Il cessionario ha l'obbligo di indicare il CIG/CUP ed a anticipare i pagamenti all'appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato comunicato dall'Appaltatore in armonia alle prescrizioni di cui all'art. 3 della L. 136/10 e s.m.i.

Articolo 10. Referenti contrattuali e comunicazioni

1. In riferimento ai rapporti inerenti allo svolgimento del servizio, i Referenti del contratto sono di seguito indicati:

- per FVGS: [●]
- per l'Operatore Economico: [●].

2. Tutte le comunicazioni contrattuali dovranno essere inviate via PEC ai

seguenti indirizzi:

- a FVGS: [●]
- all'Operatore Economico: [●].

3. La ricezione delle comunicazioni con tale mezzo si intende valida ad ogni effetto di legge.

Articolo 11. Responsabilità dell'Operatore Economico

1. L'Operatore Economico è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, a FVGS, al loro personale, consulenti, nonché ai loro beni mobili e immobili, a qualsiasi titolo detenuti.

2. Inoltre, l'Operatore Economico che affida l'espletamento di parte del servizio a terzi, anche qualora autorizzato da FVGS, è ritenuto altresì responsabile esclusivo per l'adempimento delle proprie obbligazioni derivanti dal presente contratto di servizi e per gli atti, disservizi, omissioni o negligenze dei subcontraenti.

Articolo 12. Risoluzione per inadempimento

1. FVGS ha il diritto di risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.

2. Sono, in ogni caso, motivi di risoluzione espressa:

- a. l'accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese in sede di gara e nell'esecuzione del contratto, comprese quelle riferite ai requisiti generali e speciali, salva e impregiudicata l'applicazione dell'articolo 76, del D.P.R. n. 445/2000 o il venir meno, nel corso del

rapporto contrattuale anche di uno solo dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice;

- b. la violazione delle norme di sicurezza, contributive, assicurative, fiscali dei propri dipendenti;
- c. il mancato avvio dell'esecuzione del contratto nei termini e secondo le modalità indicate dal Responsabile unico del procedimento;
- d. il mancato utilizzo del conto corrente dedicato, ovvero la violazione della disciplina in materia di tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente contratto;
- e. la cessione, anche parziale, del contratto;
- f. il ritardo grave nell'adempimento del servizio e/o qualora l'importo della penale superi il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale), ovvero dopo la comminazione della 4^a penalità, a prescindere dall'entità delle stesse.

3. Qualora FVGS, anche senza previa diffida, proceda a dare esecuzione alla clausola risolutiva espressa deve darne comunicazione in maniera inequivocabile via PEC all'indirizzo indicato nel precedente articolo 10.

4. In tutti i casi di risoluzione sopra citati, resta salvo il diritto di FVGS al risarcimento di tutti i danni subiti. In caso di risoluzione spetterà all'Operatore Economico soltanto il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite e ritenute utili per la stazione appaltante, salvo compensazione da parte di FVGS con l'importo a quest'ultima dovuto per i danni subiti.

Articolo 13. Recesso

1. FVGS, in applicazione dell'articolo 109 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., ha il diritto di recedere in qualsiasi momento dal presente contratto, previa

comunicazione trasmessa via PEC con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni.

2. In caso di recesso, FVGS è tenuta al pagamento delle sole prestazioni ritenute utili per la stazione appaltante e correttamente eseguite fino al momento in cui il recesso ha efficacia, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti da calcolarsi secondo quanto disposto dal richiamato art. 109 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.

Articolo 14. Obblighi in materia di tutela dei lavoratori

1. L'Operatore Economico ha presentato la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, Assicurativi ed Antinfortunistici, dichiarando espressamente che durante l'intera durata del contratto si obbliga al rispetto di tutta la disciplina in materia di retribuzioni e/o oneri previdenziali e/o assicurativi e/o assistenziali e/o sicurezza e/o tutela dei propri lavoratori dipendenti, pena la risoluzione di diritto del presente contratto.

Articolo 15. Controversie

1. Eventuali controversie che dovessero sorgere tra l'Operatore Economico e FVGS inerenti l'applicazione e/o l'interpretazione del presente contratto, non definibili in via amministrativa, saranno devolute alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

2. Il Foro, indicato fin dall'origine, è quello di Trieste.

3. L'insorgere di un eventuale contenzioso non esime, comunque, l'Operatore Economico dall'obbligo di proseguire il servizio. Ogni sospensione sarà, pertanto, ritenuta illegittima, salvo l'ipotesi di cui all'art. 1460 del Codice Civile.

4. Nel caso di contestazione FVGS si riserva di non dar corso ai pagamenti maturati fino alla definizione della controversia.

Articolo 16. Condizioni di riservatezza

1. Entrambe le Parti garantiscono reciprocamente la riservatezza sulle informazioni di cui verranno a conoscenza nel corso dell'attività di servizio e s'impegnano a non divulgare alcun tipo di informazione, se non previa autorizzazione scritta da parte del concedente e viceversa.

2. L'Operatore Economico ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza, non divulgandoli in alcun modo e non utilizzandoli per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

3. L'Operatore Economico potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare ed appalti, previa comunicazione a FVGS.

Articolo 17. Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.04.2016, (Regolamento generale sulla protezione dei dati "*GDPR*"), i dati raccolti in occasione del procedimento accessivo al presente contratto dovranno essere utilizzati al solo fine dell'espletamento dello stesso. Il trattamento dei dati verrà effettuato con le modalità previste dal citato decreto. Con la sottoscrizione del presente atto ciascuna delle parti autorizza l'altra al trattamento dei propri dati personali, compresa la comunicazione a terzi per finalità annesse, connesse e conseguenti all'esecuzione del servizio regolamentato dal presente atto.

Articolo 18. Spese

1. Tutte le spese, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti il presente contratto (per diritti di copia, bollatura, registrazione fiscale, ecc.) sono a totale

carico dell'Operatore Economico con la sola esclusione dell'IVA che sarà corrisposta nella misura di legge.

2. Il presente contratto, avendo ad oggetto prestazioni di servizi soggette ad I.V.A., è da registrarsi solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, punto 2, del D.P.R. 26.04.1986, n. 131 s.m.i. a cura e spese della parte diligente.

Articolo 19. Norme finali e di rinvio

1. Preso atto del Codice di Comportamento, approvato ai sensi della L.190/12 e del D.lgs. n.33/13, e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., emanato ai sensi del D.lgs. n.231/01, pubblicati sul sito della Società all'indirizzo www.fvgstrade.it, l'Operatore Economico **accetta**, per quanto di propria competenza, i contenuti di tali atti e **si impegna** a operare ed eseguire il contratto secondo i principi ivi riportati, a pena di risoluzione dello stesso.

2. Inoltre, l'Operatore Economico **dichiara** espressamente ed irrevocabilmente che:

- non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
- di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno direttamente o attraverso imprese collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;

e **si obbliga** a:

- non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi in esso assunti;

➤ a non compiere azioni comunque volte agli stessi fini di cui sopra.

3. Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese in ottemperanza a quanto sopra ovvero non fossero rispettati gli impegni e gli obblighi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, per fatto e colpa dell'Operatore Economico, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione

4. Per quanto non previsto nel presente contratto, le Parti fanno espresso rinvio alla documentazione di gara (Bando, Disciplinare di gara, CSA e relativi allegati) che, ancorché non materialmente allegati, ne formano parte integrante e sostanziale, nonché alle disposizioni del codice civile, alla normativa vigente in materia di contratti pubblici e ad ogni altra disposizione normativa o regolamentare vigente o che dovesse essere emanata nel corso della vigenza del Contratto, qualora applicabile.

5. Ogni forma di integrazione e/o modificazione del presente contratto può avvenire ed essere provata solo in forma scritta.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, del Codice Civile, l'Operatore Economico, approva espressamente il contenuto dei precedenti articoli di seguito richiamati: **4** (*Corrispettivo e modalità di pagamento*), **5** (*Tracciabilità dei pagamenti*), **6** (*Deposito cauzionale*), **7** (*Penali*), **8** (*Garanzia assicurativa*), **9** (*Cessione del contratto*), **11** (*Responsabilità dell'Operatore Economico*), **12** (*Risoluzione per inadempimento*), **13** (*Recesso*), **14** (*Obblighi in materia di tutela dei lavoratori*), **15** (*Controversie*), **18** (*Spese*), **19** (*Norme finali e di rinvio*).

Letto, approvato e sottoscritto.

Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.

[•]

(firmato digitalmente)

Operatore Economico

[•]

(firmato digitalmente)